

**PRESIDENZA DEL
CONSIGLIERE SEGRETARIO CASTELLO**

**Interrogazione a risposta immediata n. 1010 presentata da Marro, inerente a
"Trasporto verso i centri diurni per persone con disabilità, compartecipazione delle
famiglie e iniziative regionali per garantire uniformità territoriale e piena
accessibilità ai progetti di vita"**

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 1010.
La parola alla Consigliera Marro per l'illustrazione.

MARRO Giulia

Grazie, Presidente.

Abbiamo letto sui giornali una lettera di alcuni familiari di persone che frequentano i centri diurni del Consorzio socio-assistenziale di Cuneo. Hanno scritto questa lettera, perché segnalavano che il trasporto quotidiano delle persone con disabilità verso i centri diurni sta diventando economicamente insostenibile per le famiglie. È un servizio che non è accessorio, perché è la condizione materiale che rende possibile la frequenza dei centri diurni e, quindi, la realizzazione dei progetti di vita, dell'autonomia, della partecipazione sociale delle persone con disabilità.

Questo avviene mentre a livello nazionale è in corso l'attuazione della riforma della disabilità promossa dal Ministro Locatelli, che avrebbe dovuto rappresentare un cambio di paradigma, mettendo davvero al centro la persona e il suo progetto di vita. Oggi, però, vediamo il rischio che, in assenza di strumenti concreti e livelli essenziali chiaramente definiti, più che un'evoluzione questa rappresenti un'involuzione. Il fatto che il trasporto verso i centri diurni non sia compreso nei LEPS produce inevitabilmente diseguaglianze territoriali e scarica sui territori e sulle famiglie una responsabilità che dovrebbe essere garantita in modo uniforme.

La Regione ha un ruolo fondamentale di indirizzo. So che non sono le competenze regionali, però ha questo ruolo d'indirizzo, di coordinamento e di garanzia dell'equità territoriale e anche la possibilità nelle sedi di confronto istituzionale con lo Stato, a partire dalla Conferenza delle Regioni, di farsi promotrice di una richiesta chiara, ovvero riconoscere il trasporto come livello essenziale delle prestazioni sociali.

Per questo chiedo oggi alla Giunta come intenda intervenire sia sul piano regionale per ridurre le diseguaglianze in atto sia sul piano nazionale per contribuire a colmare una lacuna che oggi rischia di compromettere l'effettiva esigibilità dei diritti delle persone con disabilità.

PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vignale per la risposta.

VIGNALE Gian Luca, *Assessore regionale*

Grazie, Presidente.

Stando al quadro normativo attuale, il trasporto verso i centri diurni per le persone con disabilità è un servizio ausiliario e strumentale per fruire di prestazioni socio-sanitarie, il cui costo è suddiviso tra l'ente pubblico (Comune/ATS) e l'utente, basandosi su criteri ISEE.

Generalmente, in molte realtà piemontesi i costi sono sostenuti dall'ente pubblico, il quale organizza anche le modalità per identificare chi esegue il trasporto. Ciò non toglie che, come tutti i servizi sociali, possa richiedere una co-partecipazione nella spesa all'utente.

L'articolo 40, comma 1 della legge regionale 1/2004 così scrive: *"La compartecipazione degli utenti ai costi si applica ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste prevedendo la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare, attraverso il calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente o attraverso altri strumenti individuati dalla Regione"*.

Ne consegue che gli enti gestori dei servizi sociali (o i Comuni) che intendano chiedere una partecipazione ai costi per i trasporti, hanno titolo per farlo. Su tale aspetto si era anche già pronunciato il TAR Piemonte nel caso di un'ASL che aveva chiesto una co-partecipazione nei costi dei trasporti di persone con disabilità. Il Tribunale aveva, in quel caso, concordato sulla possibilità che il costo sia in parte coperto dall'utente, sostenendo che il trasporto delle persone è un servizio di ausilio strumentale a quelli propriamente assistenziali che l'utente stesso riceve dal Servizio Sanitario e dal Servizio Sociale.

È utile, inoltre, evidenziare che tra le prestazioni sociosanitarie che costituiscono livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui al DPCM 29 novembre 2001, Allegato 1.C vengono, infatti, menzionate soltanto le prestazioni direttamente afferenti alla cura e all'assistenza della persona con disabilità (come quelle ambulatoriali, riabilitative, diagnostiche, terapeutiche, di assistenza protesica, di rimborso di spese di cura, eccetera.) ma non anche quelle che si assumono essere di ausilio o strumentali alle prime, come sono nel caso le prestazioni di trasporto.